AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

CONTE, ”DATI INCORAGGIANTI, INIZIA LA FASE 2” PUBBLICATO DECRETO LEGGE ”RIAPERTURE”

16 Maggio 2020



ROMA – “Le misure di contenimento hanno prodotto i risultati attesi. Siamo in condizione di affrontare la Fase 2, abbiamo voglia di ricominciare ma con prudenza. I dati sull’epidemia sono incoraggianti, la curva dei contagi potrà tornare a salire ma non possiamo aspettare il vaccino”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa in cui ha illustrato il nuovo decreto approvato dal governo nella notte tra venerdì e sabato, che contiene un allentamento delle misure restrittive a partire da lunedì 18 maggio, che sarà ulteriormente esteso da mercoledì 3 giugno.

Oltre alle riaperture previste per lunedì, dal 25 maggio, sottolinea Conte, riapriranno palestre, piscine e centri sportivi. Il 15 giugno teatri e cinema, e per i bambini “ci sarà un ventaglio di offerte varie a carattre ludico-ricreativo”. Tra pochi giorni partirà la sperimentazione dell’app Immuni.

Per il calcio e gli altri campionati non ci sono per ora date prefissate di ripartenza. Gli atleti possono però allenarsi.

“I nostri principi sono sempre gli stessi – spiega il premier –. Tutela della salute e della vita dei cittadini, principi non negoziabili, ma dobbiamo declinarli in modo diverso in questa fase. Il rischio che la curva possa risalire dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere”.

Il governo riceverà dalle regioni i dati quotidiani sull’andamento dell’epidemia, per poter intervenire eventualmente con provvedimenti specifici per singole aree.

Le misure sulle riaperture, ha specificato Conte, possono essere modificate dalle regioni per ampliarle o restringerle: significa che probabilmente non tutte le attività riapriranno nello stesso momento in tutta Italia.

Da domani 18 maggio potranno riaprire dunque i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei a condizione però che le regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo.

Dal 25 maggio potranno riaprire – sempre previa autorizzazione delle regioni – le palestre, le piscine e i centri sportivi, dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini, ha detto Conte;

Dal 18 maggio ci si potrà muovere liberamente all’interno della propria regione, salvo disposizioni più restrittive per aree specifiche in cui sarà rilevato un maggiore rischio di contagio: “significa uscire di casa senza dover giustificare dove si vuole andare”, compresi “al lago o in montagna”.

Da lunedì si potranno poi incontrare anche gli amici (e quindi chiunque si voglia), oltre ai famosi “congiunti”.

Fino al 2 giugno ci si potrà muovere da una regione all’altra solo per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza; dal 3 giugno potrebbe tornare possibile spostarsi liberamente tra regioni diverse: ma dovrà essere valutato e dipenderà dai nuovi dati

sull'epidemia, che potrebbero richiedere provvedimenti specifici e più restrittivi per certe aree;

Dal 3 giugno sarà possibile muoversi da e per l'estero, ma potranno esserci disposizioni specifiche per gli ingressi e le partenze verso certe aree; continuano ovviamente a valere le misure restrittive internazionali e comunitarie, e quindi anche quelle che limitano gli ingressi in paesi esteri dall'Italia;

Sempre dal 3 giugno si potrà entrare in Italia dall'Unione Europea senza l'obbligo di 14 giorni di quarantena: serve a rilanciare il turismo, ha detto Conte;

Continua a valere l'obbligo di isolamento domiciliare per le persone risultate positive al coronavirus o per i loro contatti stretti, se deciso dalle autorità sanitarie;

Continuano a essere vietati gli assembramenti in luoghi pubblici; gli eventi con la presenza di pubblico "si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici".

I sindaci possono chiudere aree in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico.

Possono riprendere le funzioni religiose, seguendo i regolamenti appositi approvati dal governo nei giorni scorsi

Il capo del Governo dichiara di essere consapevole che "il decreto Rilancio da 55 miliardi non potrà essere la soluzione di tutti i problemi, ma si tratta comunque di una cifra importante che servirà a dare una mano a chi può ripartire".

Ha poi aggiunto che "la Lombardia sta affrontando una prova più difficile rispetto ad altre regioni. Consiglio a tutti lombardi di essere particolarmente attenti, di fidare nel principio di auto protezione, non abbiamo motivo per dire alla Lombardia di non aprire. Può tranquillamente, facendo proprie valutazioni in termini di responsabilità, decidere di aprire, come ogni Regione, il presidente Fontana è una persona responsabile".

"Sono stato tacciato di essere dittatore, paternalista, illiberale. Mi sembra che la faccia quando ci sia una assunzione di responsabilità questo governo la metta sempre", ha poi detto Conte a proposito di eventuali chiusure durante la fase 2, "questo governo si è assunto la responsabilità di decisioni severe e restrittive".

IL TESTO DEL DECRETO

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. E’ fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorita’ sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale e’ applicata con provvedimento dell’autorita’ sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche’ ogni attivita’ convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalita’ stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco puo’ disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita’ definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita’ economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo

Art. 2 Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.

2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli